

Alla **COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PERUGIA**

Oggetto: **Appello avverso sentenza n. 78/01/08, emessa dalla sez. I della Commissione tributaria provinciale di Perugia, depositata in data 4/06/2008 (non notificata). Istanza di pubblica udienza ed istanza di sospensione.**

**Appellante:**

**Imposta: Agevolazioni Registro**

**Controparti: Agenzia delle Entrate Ufficio di Perugia; Comunità Montana .....**”; **Struttura Agricola Territoriale di .....**

**PROCURA SPECIALE**  
Io sottoscritto ....., delego il dott. ... a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, con ogni potere di legge, ivi compreso quello di transigere e conciliare la lite, eleggendo domicilio presso il difensore Autorizzo altresì il nominato difensore, ai sensi del D. Lgs. n.196/03, al trattamento dei dati personali con espressa avvertenza che questi saranno trattati al solo fine di esperire il mandato difensivo conferito, con le modalità strettamente necessarie a talc scopo.

La signora ....., rappresentata e difesa da .....,giusta delega a margine del presente atto

**PREMESSO**

- che la contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia avverso l'avviso di liquidazione n. 20041T006402000, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Perugia;
- che in data 04/06/2008 veniva depositata la sentenza in oggetto, emessa dalla sez. I della Commissione tributaria provinciale di Perugia, con la quale veniva rigettato il ricorso introduttivo

**PROPONE APPELLO**

avverso la sentenza in oggetto, per i seguenti motivi in fatto e in diritto

**FATTO**

Con atto di compravendita, a rogito notaio ....., registrato a Perugia (PG) in data 24.09.2004 al nr. 6402 la sig.ra ..... ha acquistato un podere composto da una serie di fondi rustici ubicati in comune di ....., in area agricola, territorio montano, per la superficie complessiva di ha 22.12.03 di terreni agricoli atti alla formazione di Piccola Proprietà Contadina di cui ha 0.00.38 di fabbricati rurali per la somma complessiva di € 175.000,00.

In detto atto l'odierna appellante ha richiesto *“i benefici fiscali previsti in materia a favore dei coltivatori diretti impegnandosi a produrre nei termini di legge la documentazione definitiva”* dichiarando, altresì, che l'acquisto veniva effettuato in qualità di titolare della omonima impresa agricola imprenditore agricolo a titolo principale, diretto coltivatore dei fondi rustici oggetto della compravendita, di non aver venduto nel biennio precedente antecedenti all'atto alcun fondo rustico ed allegando all'atto l'attestato provvisorio rilasciato dalla Comunità Montana ..... in data 09 marzo 2004 prot. 75.

Con nota del 17 settembre 2007 protocollo 1330 la Comunità Montana ..... mediante, si presume, la Struttura Agricola Territoriale ....., Ente deputato all'accertamento dei requisiti e ad esperire gli accertamenti finalizzati al rilascio a favore dei coltivatori diretti del certificato di idoneità ex lege 604/54 in materia di formazione della piccola proprietà contadina, ha inviato, peraltro con semplice comunicazione postale senza raccomandata a.r., alla sig.ra ..... ed all'Agenzia delle Entrate di Perugia comunicazione di diniego con la seguente motivazione :

*“Trattasi di bosco largamente superiore ad 1/3 della superficie acquistata. Il bosco non è idoneo alla formazione della Piccola Proprietà Coltivatrice e, può essere accettato se il coltivatore, svolge attività di selvicoltura (D. L.gs. 228/2001, che ha modificato l'art.*

2135 del Codice Civile), risultante dalla propria posizione fiscale Iva con il relativo codice attività e dal registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

Comunque per prassi consolidata, anche per la formazione di P.P.C. si accetta una superficie boscata, purchè non superiore ad 1/3 dell'acquisto di terreno .

Nel caso in esame, nell'atto di acquisto, non si fa menzione del bosco, che dalle visure catastali risulta pari ad Ha 4.60.52 mentre la coltivatrice ha spontaneamente dichiarato, nella domanda al Servizio U.M.A., per la concessione del carburante agricolo agevolato ha 15.05.41 di bosco e nella domanda P.A.C. seminativi ad Agea Ha 16.59.00 (come in effetti è attualmente, terreni seminativi rimboschiti da molti anni) di molto superiore ad 1/3 sopra richiamato".

Pertanto si ritiene l'acquisto non idoneo alla formazione di proprietà diretto coltivatrice".

Tale atto di diniego è stato tempestivamente e ritualmente impugnato avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia nei confronti della Comunità Montana ....., della Struttura Agricola Territoriale .....e dell'Agenzia delle Entrate di Perugia.

Sulla base del diniego della Comunità Montana, l'Agenzia delle Entrate di Perugia con atto nr. 20041T006402000 spedito in data 30.10.2007 e ricevuto in data 05.11.2007 ha, inoltre, notificato alla contribuente sig.ra ..... l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro ed ipotecaria come segue :

**Determinazione Imposta di Registro**

	Importo	Aliquota	Imposta
Valore	175.000,00	15,00 %	26.250,00
Dichiar.			
Imposta riscossa in Misura fissa			129,11
Maggiore Imposta Dovuta			26.121,00

Interessi sulla Maggiore Imposta		
dal 24.09.2004 al 29.10.2007		2.154,98
Totale Maggiore imposta ed Interessi		28.275,98

#### Determinazione dell'Imposta Ipotecaria

	Importo	Aliquota	Imposta
Valore	175.000,00	2,00 %	3.500,00
Dichiar.			
Imposta principale riscossa in			129,11
Misura fissa			
Maggiore Imposta Dovuta			3.371,00
Interessi sulla Maggiore Imposta			
dal 24.09.2004 al 29.10.2007			278,10
Totale Maggiore imposta ed Interessi			3.649,10

contenente la seguente motivazione :

*Compravendita di terreno non edificabile :*

*Decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dalla legge 06.08.1954, nr. 604 e successive proroghe per gli atti posti in essere per la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina.*

*Mancanza dei requisiti di legge. Certificato negativo rilasciato dalla Comunità Montana*

*Associazione dei Comuni "Trasimeno - Medio Tevere" Prot. N. 1330 del 17/092007 allegato.*

Anche il suddetto avviso di liquidazione dell'imposta è stato impugnato dalla sig.ra .....avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia.

Il ricorso proposto avverso l'atto di diniego della Comunità Montana ..... è stato respinto dalla Commissione Tributaria Prvinciale di Perugia, Sez. n. I ,

con sentenza nr. 77/01/08 depositata il 04.06.2008 con cui il Giudice di primo grado ha dichiarato il proprio difetto di Giurisdizione, provvedendo, per il resto, a compensare le spese di lite.

Tale provvedimento si è riflesso anche sul procedimento promosso dalla sig.ra -- ..... avverso l'avviso di liquidazione delle imposte, il cui ricorso è stato respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, Sez n. I, con sentenza nr. 78/01/08 del 19/05/2008 depositata in data 04/06/2008.

Con il presente atto, la sig.ra ....., come sopra rappresentata e difesa, intende proporre appello avverso la suindicata sentenza n.78/01/08 del 19.05.2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, per i seguenti motivi di fatto e di

#### **DIRITTO**

#### **FONDATEZZA, NEL MERITO, DELLE RAGIONI DELLA CONTRIBUENTE**

Con la sentenza nr. 78/01/08 del 19/05/2008, depositata in data 04/06/2008, la Commissione Tributaria Proovinciale di Perugia ha disatteso le istanze avanzate dalla sig.ra ....., dirette ad ottenere l'annullamento dell'avviso di liquidazione dell'imposta di cui trattasi, sulla base dell'impugnato diniego della Comunità Montana .....al beneficio fiscale richiesto.

Evidentemente, il Giudice di prime cure ha ritenuto conseguenziale l'emissione, da parte dell'Agenzia delle Entrate appellata, dell'avviso di liquidazione in oggetto, in ragione della sentenza nr. 77/01/08 con cui, per asserito difetto di giurisdizione, è stato rigettato il ricorso avverso il suddetto atto di diniego disposto dalla Comunità Montana .....

Con il presente atto la sig.ra ..... intende sostenere, nel merito, di essere stata effettivamente sottoposta ad un ingiusto atto di liquidazione di imposte in realtà non dovute.

Al fine di dimostrare il diritto della sig.ra .....al beneficio fiscale richiesto e, conseguentemente, il diritto ad ottenere l'annullamento dell'avviso di liquidazione delle imposte oggetto della presente controversia, è, innanzitutto, necessario operare una ricostruzione normativa della materia in esame.

Le disposizioni della Piccola Proprietà Contadina risalgono alla Legge 06 agosto 1954 nr. 604, e consentono ai titolari di impresa agricola iscritti presso la sezione Inps competente per territorio, quali coltivatori diretti, di accorpate superfici ideali di terreno da destinare all'esercizio dell'attività agricola usufruendo delle agevolazioni tributarie in agricoltura come di seguito descritto :

<b>Settore</b>	<b>Registrazione</b>	<b>Ipoteca</b>	<b>Catastale</b>	<b>Bollo</b>
<b>agevolato</b>	<b>o</b>	<b>ria</b>	<b>stale</b>	
Piccola Proprietà Contadina	129,11 ora 168,00	129,11 ora 168,00	1%	esente

✓ l'articolo 1 della Legge 604/1954, come integrato dall'art. 28 della Legge 02 giugno 1961 nr. 454. dispone l'applicazione dell'imposta di registro e di quella ipotecaria in misura fissa mentre l'imposta catastale è pari all'1 per cento, per gli atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina quando ricorrono le condizioni ed i requisiti previsti dal successivo art. 2, e cioè quando:

1. l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;
2. il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o l'arrotondamento della Piccola Proprietà Contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;
3. l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro.

L'Art. 3 stabilisce, inoltre, che :

- ✓ per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge l'acquirente, i permutanti o l'enfiteuta :
- a) debbono dichiarare contestualmente nell'atto quali sono i fondi che a titolo di proprietà o di enfiteusi sono posseduti da loro e dai membri del nucleo familiare, e inoltre che si trovano nelle

condizioni di cui al nr. 2 dell'articolo precedente;

- b) debbono produrre insieme con l'atto al momento della registrazione lo stato di famiglia e un certificato dell'ispettorato agrario provinciale competente per il territorio (ora ente delegato) che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo precedente.

Ribadendo quanto già espresso nel corso del giudizio di primo grado, la sig.ra ..... era ed è in possesso di idoneo titolo per accedere all'agevolazione fiscale richiesta ed ingiustamente negata in quanto, in linea con la normativa appena richiamata:

1. l'appellante esercita attività di coltivatore diretto come emerge dall'attestazione INPS allegata (Doc. 8 del fascicolo di parte di primo grado);
2. l'appellante è in possesso di iscrizione in CCIAA quale impresa diretto coltivatrice con partita iva nr. 02717720540 esercenti attività di agricoltura con codice attività nella coltivazione olivicola (Doc. nr. 9 e 10 del fascicolo di parte di primo grado);
3. per impresa diretto coltivatrice si intende quella in cui il coltivatore diretto "coltivi il podere con il lavoro proprio e della famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo" (Ris. Ministero Finanze, direz. Tasse ed II. Indirette affari nr. 220128 del 30.11.1987);
4. l'appellante non ha alienato alcun fondo rustico superiore all'ettaro nel biennio precedente all'atto;



5. i terreni acquistati non eccedono di oltre un decimo la capacità

lavorativa nei membri contadini del nucleo familiare stesso;

6. la legge 604/54 non fa nessun riferimento a coltivazioni agricole

privilegiate rispetto ad altre nel riconoscimento dei benefici per la

formazione o l'arrotondamento della propria Piccola Proprietà

Contadina;

7. la locuzione contenuta nell'art. 2 comma 2, della legge 604/97 "*i/*

*fondo .... sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola*

*proprietà contadina*" non intende discriminare il bosco ma intende

che debbano concorrere una serie di fattori affinché l'acquirente

arrivi all'accorpamento di una serie di fondi rustici destinati

all'esercizio dell'agricoltura (**in tutti i settori dell'agricoltura !**);

8. i sopra richiamati fattori sono individuabili nei terreni destinati a

coltura o suscettibili di coltura agricola, tali da essere considerati

utili (tecnicamente utilizzabili ai fini agricoli) ed economicamente

congrui (solo agricoli e non aree commerciali o artigianali o

industriali e comunque con utilizzazione diversa da quella agricola),

sia come imponibile catastale (somma dei redditi agrari e

domenicali dei terreni) e con estensione che possa essere definibile

quale minima unità colturale di cui all'art. 846 del C.C. in

precedenza ed ora ai sensi dell'art. 7 del decreto Lgs. 99/2007 art. 7

concetto di compendio unico (*S'intende per minima unità colturale*

*l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia*

*agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente*

*coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria) e Ove non*

diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni; non è pertanto accoglibile una domanda di agevolazione per la formazione di PPC ai sensi della legge 604/54 prevista per la superficie di mq. 1000 ad esempio a vigneto mentre è accoglibile una domanda per l'acquisto di ha 22.05.03 anche di solo bosco poiché i 1000 mt di vigneto producono un solo reddito piuttosto esiguo e non impegnano il titolare se non per qualche giorno all'anno mentre ha 22.05.03 anche di solo bosco con la ceduzione e con la possibilità della raccolta dei prodotti del bosco (legna, funghi, castagne, ecc.) producono un reddito sufficiente ed un numero di giorni lavorativi sufficienti ad identificare una minima unità colturale o un compendio unico nonchè le giornate sufficienti a qualificare la figura del coltivatore diretto; inoltre il bosco è suscettibile di trasformazione colturale in altre qualità di coltura (oliveta, seminativo, vigneto ecc.) con potenzialità produttive completamente diverse;

9. per formazione della Piccola Proprietà Contadina si intende la vera e propria costruzione di un'impresa diretto coltivatrice nuova e quindi il fondo che viene trasferito deve consentire, in ragione dell'estensione e della produttività, la nascita di una vera e propria azienda come nel caso che si è verificato con la ricorrente;

10. il Decreto Legislativo 228/2001 non fa nessun riferimento alla possibilità che l'attività di silvicoltura sia divenuta accessibile alla formazione della Piccola Proprietà Contadina in virtù dello stesso che ha modificato l'articolo 2135 del C.C. anche perché non ne avrebbe avuto nessuna ragione, poichè era già chiaro anche in precedenza che la silvicoltura cioè l'utilizzazione del bosco era attività agricola; il precedente art. 2135 del codice Civile recitava infatti *"E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura"*; è vero invece che che il Decreto Legislativo 228/2001 ha meglio chiarito rispetto alla precedente formulazione dell'art. 2135 del C.C. la figura dell'Imprenditore Agricolo e soprattutto del concetto di ***esercizio normale dell'agricoltura*** *"L'articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente: "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine"*.

11. l'unico chiarimento che l'indicato Decreto Legislativo richiama in capo alla Piccola Proprietà Contadina è riportato all'articolo 11 ma

si riferisce alle “**Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà**

**coltivatrice**”; il richiamo alla silvicoltura e nel caso specifico nella

formazione della PPC nella comunicazione di diniego è pertanto

citato dall’Ufficio a sproposito;

12. i boschi inoltre, come definito dall’art. 2 del D. Lgs 227/2001 (Doc.

13) sono : “*terreni coperti da vegetazione forestale arborea*

*associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o*

*artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le*

*sugherete e la macchia mediterranea*”; si tratta pertanto di

normali terreni agricoli che possono essere regolarmente coltivati

ed i cui frutti (legna da ceduazione, funghi, castagne ed altri

prodotti) possono essere liberamente utilizzati dei detentori come

una qualsiasi normale coltivazione agricola, inoltre, e con idonee

autorizzazioni, ceduti annualmente o con altre cadenze, abbattuti e

trasformati in altre colture. Si tratta quindi di una vera e propria

coltivazione agricola che produce regolarmente frutti. E come tale

non c’è alcuna ragione che non possa essere ammessa ai benefici

PPC;

13. non è sostenibile giuridicamente e fiscalmente, ai fini della

formazione della Piccola Proprietà Contadina, nel caso specifico, il

diniego per una superficie boscata perchè superiore ad un terzo

dell’acquisto del terreno, poiché tale elemento non ha nessuna

attinenza con la realtà operativa delle imprese agricole ed a maggior

ragione delle imprese agricole che operano in territori montani e

svantaggiati per i quali il bosco costituisce una fonte di reddito non

trascurabile e che per contro contribuisce all'assetto idrogeologico svolgendo altresì una funzione sociale di gestione sostenibile dell'ambiente;

14. infine la Commissione Tributaria di Pistoia, con la sentenza n. 238/2/2007 del 05 novembre 2007, è intervenuta sulle agevolazioni per l'Imprenditore Agricolo Professionale ed ha precisato che "se per l'acquisto di un fondo rustico si utilizzano le agevolazioni relative all'Imprenditore Agricolo professionale, la decadenza delle stesse è possibile solo per mancanza dei requisiti relativi alla qualifica professionale, al tempo dedicato all'esercizio dell'attività e al reddito della stessa" cose queste che non sono mai state neppure lontanamente sollevate dall'Ufficio accertatore (comunità Montana e Struttura Agricola Territoriale);

A fronte del diritto della sig.ra ....., la Comunità Montana ..... ha posto il diniego all'agevolazione fiscale richiesta con motivazioni giuridicamente infondate, erronee anche da un punto di vista di fatto e prive di alcun supporto normativo, citando impropriamente sia il D. Lgs. 228/2008, che l'art. 2135 del C.C..

La Comunità Montana ..... non ha esperito alcun sopralluogo in sito per accertare l'effettivo esercizio dell'attività in capo alla sig.ra ..... e l'idoneità del fondo alla formazione della propria Piccola Proprietà Contadina ovvero la pertinenza dei terreni acquistati all'esercizio dell'attività agricola.

Se, come già sopra esposto, i presupposti per il godimento della Piccola Proprietà Contadina sono (art. 2 Legge 604/54):

✓ l'acquirente sia persona o società che dedica abitualmente la propria

	attività alla lavorazione della terra;	
	✓ il fondo acquistato sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo proprietà dall'acquirente non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini o dei soci;	
	✓ l'acquirente nel biennio precedente all'atto di acquisto non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro,	
	nella motivazione di diniego la Comunità Montana per il tramite della Struttura Agricola Territoriale competente, per rendere legittimo e fondato il suddetto atto, avrebbe dovuto individuare puntualmente la carenza di idoneità sotto i seguenti profili:	
	✓ mancanza dei requisiti inerenti la gestione dell'attività di agricoltura in capo al titolare;	
	✓ mancanza della qualifica di coltivatore diretto in capo al titolare;	
	✓ fondo rustico non idoneo alla formazione della Piccola Proprietà Contadina per dimensioni eccessivamente ridotte;	
	✓ vendita di fondi rustici superiore all'ettaro nel biennio precedente da parte dell'acquirente;	
	✓ superficie dei terreni agricoli e consistenza dei redditi agrari e domenicali dei terreni eccessivamente ridotta.	
	Al contrario, in assoluto dispregio alla norma di legge, il diniego è stato fondato su motivazioni che la legge non prevede assolutamente; infatti :	
	➤ la disposizione non parla di colture (bosco) discriminate rispetto ad	

altre;

➤ non è assolutamente vero e non è previsto nella norma di legge che

il bosco non sia idoneo alla formazione della P.P.C.;

➤ non è assolutamente vero perché non previsto da nessuna disposizione di legge che il bosco diventi idoneo alla formazione della P.P.C. solo se il coltivatore svolga attività di silvicoltura poiché sarebbe una contraddizione con quanto affermato nel punto precedente;

➤ non è assolutamente vero che l'attività di silvicoltura sia divenuta accessibile alla formazione della Piccola Proprietà Contadina in virtù del D. Lgs 228/2001 che ha modificato l'articolo 2135 del C.C. come parrebbe far intendere l'Ente che ha espresso il diniego;

➤ non esiste nessuna prassi consolidata sostenibile giuridicamente e fiscalmente che possa considerare accettabile ai fini della formazione della Piccola Proprietà Contadina una superficie boscata purchè non superiore ad un terzo dell'acquisto del terreno come affermato dall'Ufficio;

Si tenga, invece, presente, che dal complesso di motivazioni in base alle quali è stato disposto il diniego all'agevolazione fiscale in oggetto, non risultano contestate:

- né la qualifica di coltivatore diretto in capo alla ricorrente;
- né la mancata coltivazione dei fondi;
- né l'attualità dei fondi rustici;
- e neppure la minima unità colturale prevista dal citato art. 846 del C.C. ora abolito dall'art. 7 del D. Lgs 99/2004 art. 7 punto 1 ;

○ infine non sono state contestate né la qualifica di impresa diretto

coltivatrice,

○ né la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

○ né le modalità di richiesta dei benefici fiscali previsti per i

coltivatori diretti così come richieste in atto.

Se, poi, la Comunità Montana ....., anche per il tramite della Struttura

Agricola Territoriale ..... avesse disposto gli opportuni accertamenti invece

che basarsi su una presunta rispondenza della superficie dichiarata al servizio

Uma rispetto a quella nella domanda della PAC, entro il termine triennale

avrebbe appurato e preso atto che, comunque, i dati catastali dei terreni sono

stati modificati a seguito della norma collegata alla finanziaria 2007 (comma 33,

dell'art. 2 del D.L. 262/06, come modificato dalla Legge 296/06), la quale ha

stabilito che le variazioni delle colture valide ai fini della determinazione dei

redditi agrari e dominicali, vengono sostituite dalle dichiarazioni relative all'uso

del suolo presentate all'AGEA al fine di richiedere i contributi previsti dal Reg.

CE 1782/03 e 796/04 comunemente indicati come PAC (Politica Agricola

Comunitaria).

In virtù di tale aspetto ai fini dell'aggiornamento della banca dati catastale

l'Agenzia del Territorio, per il solo anno d'imposta 2006, ha acquisito i dati delle

informazioni sulle coltivazioni praticate dagli imprenditori agricoli che coltivano

direttamente i terreni in proprietà, in affitto o con altre modalità e che sono

titolari di domande di aiuti comunitari (Pac, coltivazioni seminativi, vigneti

ecc.);

A seguito di ciò **l'Agenzia del Territorio ha disposto d'ufficio** le variazioni

catastali e l'aggiornamento delle relative rendite.



Se la Comunità Montana ..... anche per il tramite della  
Struttura Agricola Territoriale di ..... avesse accertato tutto ciò  
avrebbe anche preso atto come emerge anche dalle visure catastali prodotte in  
allegato al ricorso di primo grado delle intervenute variazioni colturali che fanno,  
di conseguenza ritenere priva di rispondenza con i dati catastali e con le qualità  
di coltura attuali, l'avvenuta comunicazione di diniego.

Una volta ricondotta la questione nel merito, risultano, pertanto, chiaramente  
sussistenti, per quanto sopra ampiamente esposto, le ragioni della sig.ra .....  
al riconoscimento del beneficio fiscale richiesto e, ai fini del presente  
procedimento, al diritto all'annullamento del conseguente avviso di liquidazione  
dell'imposta.

Sotto tale profilo, si rileva che la Cassazione, Sezione Tributaria, con sentenza  
del 19 aprile 2002 ha chiarito che in materia di Piccola Proprietà Contadina il  
relativo certificato ha una funzione di certezza pubblica o di prova documentale  
dei fatti e quindi il soggetto interessato, qualunque sia il contenuto della  
certificazione, affermativo o negativo, come nel caso in esame, e quand'anche la  
pubblica amministrazione non l'abbia rilasciato, può comunque ottenere dal  
Giudice Tributario una pronuncia in ordine alla sussistenza o meno della qualità  
soggettiva richiesta; in altre parole, nel processo tributario le parti che si  
ritengono danneggiate possono sempre ottenere un accertamento pieno sulle  
condizioni del diritto a fruire delle agevolazioni fiscali.

Il Giudice di prima istanza, pertanto, non si sarebbe dovuto limitare a prendere  
passivamente atto dell'emissione dell'avviso di liquidazione sulla base del diniego  
al beneficio fiscale disposto dalla Comunità Montana per legittimare l'operato  
dell'Agenzia delle Entrate, ma, al contrario, avrebbe dovuto accertare nel merito

se la sig.ra ....., sulla base degli atti di causa, avesse o meno diritto alla suddetta agevolazione fiscale ed avrebbe potuto, in tale modo, verificare la fondatezza del ricorso, ingiustamente respinto.

Tutto ciò premesso, la sig.ra ....., come sopra rappresentata e difesa

#### CHIEDE

che l'Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale di Perugia, *contrariis reiectis*, voglia, in riforma della sentenza nr 77/01/08 del 19.05.2008, depositata il 04.06.2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, Sezione n. 1:

**IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:** annullare l'avviso di liquidazione impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto, oltre che erroneo, arbitrario, privo di ogni valido suffragio probatorio, e basato su atto di diniego alla richiesta di agevolazione fiscale anch'esso infondato in fatto ed in diritto, ed anch'esso erroneo, arbitrario e privo di ogni valido suffragio probatorio.

#### CHIEDE INOLTRE

➤ ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. 546/92, che la controversia sia discussa in **pubblica udienza;**

➤ che sia disposta la **sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e degli effetti della sentenza del cui appello si tratta**, sussistendo i requisiti

□ *del fumus boni iuris:* per i motivi sopra dedotti e qui integralmente richiamati

□ *del danno grave ed irreparabile:* in quanto il pagamento delle ingenti imposte iscritte a ruolo ai sensi di legge comporterebbe per la sig.ra ....., coltivatrice diretta, il rischio di pregiudicare gravemente il soddisfacimento dei propri primari bisogni. La stessa non può infatti

contare su sufficienti disponibilità bancarie, né su affidamenti in conto corrente e, per fare fronte al pagamento di somme di cui non ha disponibilità, dovrebbe cercare di fare ricorso a finanziamenti di terzi di difficilissima reperibilità anche in relazione all'attuale difficile momento economico di carattere generale.

Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre Iva e Cap come per legge su funzioni ed onorari.

Il presente atto d'appello è redatto in quattro esemplari di cui gli originali, in carta resa bollata vengono notificati all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Perugia, alla Comunità Montana ....., alla Struttura Agricola Territoriale ..... e la copia, che si dichiara sin d'ora conforme all'originale verrà depositata, unitamente ai documenti citati in calce, entro il termine di trenta giorni, presso la segreteria della Commissione tributaria regionale di Perugia.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) copia del dispositivo della sentenza n.77/01/08 del 19.05.2008 emessa dalla Sez. I della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia;
- 2) copia dell'atto di appello avverso la sentenza di cui al precedente doc. n.1.